

FORNITURA DI ANALIZZATORE ELEMENTARE CNSOH, NELL'AMBITO DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – PROGETTO “ECCSELLENT”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG 9919043D37

CUP F53C22000560006

CUI F00055590327202300033

INDICE

Art. 1 – Premessa	4
Art. 2 – Oggetto della fornitura.....	5
Art. 3 – Caratteristiche delle forniture	5
Art. 4 – Servizi connessi alla fornitura	6
Art. 4.1 – Test preliminare alla spedizione della strumentazione	7
Art. 4.2 – Termine e luogo della consegna.....	7
Art. 4.3 – Formazione del personale	8
Art. 4.4 – Garanzia ed assistenza	8
Art. 5 – Verifica di conformità	9
Art. 6 – Esecuzione della fornitura e dei servizi connessi	9
Art. 7 – Importo a base di gara.....	10
Art. 8 – Modifiche al contratto.....	10
Art. 9 – Obblighi a carico dell'appaltatore	10
Art. 10 – Obblighi e condizionalità PNRR	10
Art. 11 – Obblighi a carico dell'OGS	11
Art. 12 – Criteri interpretativi del contratto	11
Art. 13 – Documenti che fanno parte del contratto.....	12
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	12
Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	12
Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	12
Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso	12
Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	14
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	14
Art. 20 – Subappalto	14
Art. 21 – Tutela dei lavoratori	15
Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	15
Art. 23 – Sicurezza.....	15
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	15
Art. 25 – Obblighi assicurativi	16
Art. 26 – Inadempimenti e penali.....	16
Art. 27 – Risoluzione del contratto	18
Art. 28 – Recesso	19
Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	19
Art. 30 – Trattamento dei dati personali	19
Art. 31 – Definizione delle controversie	21

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	21
Art. 33 - Obblighi in materia di legalità.....	22
Art. 34 – Spese contrattuali.....	22
Art. 35 – Norma di chiusura.....	22

FORNITURA DI N. 1 ANALIZZATORE ELEMENTARE CNSOH
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
CUP F53C22000560006
CUI F00055590327202300033

Art. 1 – Premessa

1. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, nel seguito indicato come "OGS" o "Ente", è un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR che opera in ambito internazionale nel campo dell'oceanografia fisica, chimica, biologica e geologica, della geofisica sperimentale e di esplorazione, della sismologia e della sismologia applicata all'ingegneria. L'OGS ha sede a Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c e ha altre sedi in via Piccard n. 54, S. Croce (TS), via Beirut n. 2/4, Trieste (TS), in via Treviso n. 55 Udine (UD), in via I maggio a Latera (VT), in via San Pietro e in via Iditella 29 a Panarea (ME) e Venezia c/o VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl in Via delle Industrie, 13 30175 Venezia Marghera, codice fiscale e partita IVA 00055590327;
2. *L'OGS ha risposto all'Avviso pubblico n. 3264 del MUR emanato per dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", azione di riferimento la 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 114 **Progetto ECCSELLENT (IR0000020) - Development of ECCSEL-ERIC R.I. Italian facilities to improve user access, services and ENSure long-Term sustainability. CUP F53C22000560006 CUI F00055590327202300033;***
3. *che la proposta progettuale presentata dall'OGS "Development of ECCSEL-ERIC R.I. Italian facilities to improve user access, services and ENSure long-Term sustainability" (codice IR0000020) è stata finanziata per totali euro 16.500.000,00 (decreto MUR 244/2022) e al fine di perseguire le finalità del citato progetto, ha la necessità di acquistare un analizzatore elementare CNSOH da abbinare allo spettrometro di massa per isotopi stabili (IRMS) già in possesso dell'OGS (IsoPrime100, Elementar) come meglio descritto nel presente Capitolato Tecnico;*
4. l'acquisto sarà regolamentato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture;
5. il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in unico lotto, della strumentazione sottoindicata e dei servizi connessi. La presenza di un unico lotto è motivata dal fatto che la fornitura è un insieme unico che non può essere suddiviso in lotti e deve essere funzionante nell'insieme, per cui viene esclusa la possibilità di suddividere la fornitura in lotti.

Art. 2 – Oggetto della fornitura

Oggetto del presente appalto è la fornitura di un analizzatore elementare CNSOH da abbinare allo spettrometro di massa per isotopi stabili (IRMS) già in possesso dell'OGS (IsoPrime100, Elementar), come meglio specificato al successivo art. 3 e avente **CPV 38434560-9**.

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno avere, pena l'esclusione, le caratteristiche tecniche minime descritte nel Capitolato Tecnico.

L'eventuale riferimento a specifiche marche di prodotti all'interno della documentazione tecnica è puramente indicativo, potendo essere forniti, ai sensi dell'art. 68 del Codice, beni equivalenti a quelli ivi indicati.

Unitamente all'analizzatore elementare CNSOH, la fornitura deve comprendere:

- il collegamento e la messa in funzione dell'analizzatore elementare CNSOH collegato allo spettrometro di massa per isotopi stabili (IRMS) sopra citato (IsoPrime100, Elementar);
- la fornitura, il collegamento e l'installazione del dispositivo aggiuntivo per la gestione dei gas di riferimento per lo IRMS sopra citato (IsoPrime100, Elementar);
- l'aggiornamento del software per il sistema TOC-IRMS (IsoTOC, Elementar) già in possesso dell'OGS;
- la possibilità di avere un unico software che possa importare e processare i dati già acquisiti con il sistema in uso presso l'OGS oltre a quelli che verranno acquisiti con il nuovo sistema;
- il servizio di trasporto e imballo, consegna, installazione in loco e il collaudo del sistema completo;
- il training del personale dell'OGS sull'utilizzo del nuovo analizzatore elementare e del sistema completo;
- la consegna del manuale d'uso e delle dichiarazioni o documentazioni attestanti la conformità della strumentazione alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle strumentazioni medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Art. 3 – Caratteristiche delle forniture

Le caratteristiche tecniche della fornitura si classificano in:

- minime;
- migliorative.

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, devono essere necessariamente possedute dalla strumentazione offerta in gara, a pena di esclusione dalla gara.

Le caratteristiche tecniche migliorative sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nella lettera di invito o disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche minime indispensabili della fornitura:

- Determinazione del contenuto di carbonio, azoto e zolfo con tecnica di Dumas;

- Modalità di analisi pirolitica per la determinazione del contenuto di ossigeno e idrogeno con temperature di fornace fino a 1500 °C;
- Possibilità di abbinamento con il sistema di spettrometria di massa isotopica già in possesso dell'OGS, costituito da analizzatore TOC (IsoTOC, Elementar) e spettrometro di massa per isotopi stabili IRMS (IsoPrime100, Elementar)
- Gestione di tutta la strumentazione (IsoTOC, Elementar, IsoPrime100, Elementar e nuovo analizzatore elementare CNSOH) nonché dell'analisi quantitativa e isotopica degli elementi sopracitati (CNSOH), mediante un unico software;
- Dispositivo per la gestione dei gas di riferimento per lo spettrometro di massa per isotopi stabili sopra citato (IsoPrime100, Elementar);
- Carosello da 120 posti con diametro dei fori pari a 8.5 mm;
- n. 1 starter kit di catalizzatori per l'analisi di C, N e S;
- n. 1 starter kit di catalizzatori per l'analisi di H e O;
- Analisi di campioni con pesi fino a 1 g;
- Precisione elementare richiesta (precisione esterna, 1σ):
 - C < 0.1 %;
 - N < 0.1 %;
 - S < 0.1 %;
 - O < 0.1 %;
- Prestazioni del rapporto isotopico quando abbinato ad IRMS Elementar già in possesso di OGS (precisione esterna, 1σ):
 - $\delta^{13}\text{C} = 0.1 \text{ ‰}$;
 - $\delta^{15}\text{N} = 0.15 \text{ ‰}$;
 - $\delta^{34}\text{S} = 0.2 \text{ ‰}$;
 - $\delta^{18}\text{O} = 0.3 \text{ ‰}$;
 - $\delta^2\text{H} = 2 \text{ ‰}$; $\delta^2\text{H} \text{ (HDChrome)} = 0.5 \text{ ‰}$;
- Quantità massima rilevabile per singolo elemento:
 - C: fino a 20 mg assoluti;
 - N: fino a 15 mg assoluti;
 - S: fino a 1.5 mg assoluti;
 - O: fino a 6 mg assoluti;
 - H: fino a 1 mg assoluti.

La fornitura deve inoltre comprendere i seguenti accessori:

- n. 1 carosello da 80 posti con diametro dei fori pari a 11.0 mm;
- n.1 kit di catalizzatori per l'analisi di CNS in 4000 campioni solidi;
- n. 1 dispositivo per la chiusura manuale delle capsule da 5x9 mm;
- n. 1 dispositivo per la chiusura manuale delle capsule da 9x10 mm.

Art. 4 – Servizi connessi alla fornitura

I servizi descritti nel presente articolo sono connessi alla fornitura di un analizzatore elementare CNSOH come sopra descritto (articolo 2), vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo offerto in sede di gara.

Come già esplicitato all'Art.2, tali servizi comprendono:

- il collegamento e la messa in funzione dell'analizzatore elementare CNSOH collegato allo spettrometro di massa per isotopi stabili (IRMS) sopra citato (IsoPrime100, Elementar);
- la fornitura, il collegamento e l'installazione del dispositivo aggiuntivo per la gestione dei gas di riferimento per lo IRMS sopra citato (IsoPrime100, Elementar);
- l'aggiornamento del software per il sistema TOC-IRMS (IsoTOC, Elementar) già in possesso dell'OGS;
- la possibilità di avere un unico software che possa importare e processare i dati già acquisiti con il sistema in uso presso l'OGS oltre a quelli che verranno acquisiti con il nuovo sistema;
- il servizio di trasporto e imballo, consegna, installazione in loco e il collaudo del sistema completo;
- il training del personale dell'OGS sull'utilizzo del nuovo analizzatore elementare e del sistema completo;
- la consegna del manuale d'uso e delle dichiarazioni o documentazioni attestanti la conformità della strumentazione alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle strumentazioni medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Art. 4.1 – Test preliminare alla spedizione della strumentazione

L'Impresa si obbliga ad effettuare, prima della spedizione della strumentazione, test preliminari di messa in funzione dell'analizzatore elementare CNSOH, che prevedano il collegamento con uno spettrometro di massa per isotopi stabili analogo a quello già in possesso dell'OGS (IsoPrime100, Elementar). Una copia dichiarata conforme all'originale di tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione del test ed i risultati ottenuti dovrà essere trasmessa all'OGS a mezzo PEC all'indirizzo ogs@pec.it prima della spedizione del materiale.

Ai test potranno, su richiesta, essere presenti uno o più rappresentanti dell'OGS.

Art. 4.2 – Termine e luogo della consegna

La consegna dell'analizzatore elementare CNSOH oggetto della fornitura, dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Appaltatore entro il termine massimo di 6 (sei) mesi decorrenti o dalla stipula del contratto ovvero dall'emissione dell'ordine di servizio per l'esecuzione in via di urgenza.

In ogni caso, al fine di rispettare le tempistiche connesse previste dal cronoprogramma procedurale del **Progetto ECCSELLENT (IR0000020) - Development of ECCSEL-ERIC R.I. ItaLian facilities to improve user access, services and ENSure long-Term sustainability - CUP F53C22000560006 CUI F00055590327202300033; Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", azione di riferimento la 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon**

Europe e costituzione di reti” di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 114, il termine ultimo previsto per la fornitura è fissato entro e non oltre il 30/04/2024.

Qualora l’OGS ordini l’esecuzione del contratto in via di urgenza, l’impresa si obbliga ad avviare le specifiche prestazioni indicate immediatamente dalla ricezione di tale ordine a mezzo PEC all’indirizzo ogs@pec.it e a restituire l’accettazione, che conferma l’avvio, entro i due giorni lavorativi successivi. In caso di mancato avvio immediato dell’esecuzione o di mancata restituzione dell’accettazione e conferma dell’avvio entro i due giorni successivi, l’OGS provvederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria, se presente.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso la sede dell’OGS di Via Auguste Piccard, 54, 34151 Trieste (TS).

L’Appaltatore dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligato a sostituire - a suo carico - il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Il personale dell’OGS controllerà la conformità della merce consegnata.

Il personale dell’OGS controllerà la conformità della merce consegnata.

E’ richiesto un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni sulla data di consegna, inviando una mail a, cdevittor@ogs.it.

Art. 4.3 – Formazione del personale

L’Impresa dovrà provvedere ad organizzare ed a svolgere un corso di formazione rivolto al personale dell’OGS, della durata adeguata ad apprendere il corretto utilizzo della strumentazione, idoneo a rendere gli operatori indipendenti nell’utilizzo di tutti gli strumenti.

La formazione professionale, che dovrà venire resa in lingua italiana, dovrà essere svolta presso la sede dell’OGS e dovrà essere rivolta a n. 2/3 (due/tre) persone contestualmente all’installazione e verifica di funzionalità dello strumento, per una durata stimata di 5 (cinque) giorni, purché tale tempo sia sufficiente alla completa formazione del personale dell’OGS.

L’Impresa di obbliga ad avviare il corso di formazione, contestualmente all’installazione dello strumento entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna dello strumento.

Art. 4.4 – Garanzia ed assistenza

Per ciascuno strumento offerto deve essere inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data di verifica di conformità per l’intera fornitura.

Durante tale periodo l’Impresa assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento degli strumenti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione degli strumenti.

OGS avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di verifica di conformità, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle strumentazioni stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

L'Impresa non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna della strumentazione (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio di OGS.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte saranno contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

L'appaltatore dovrà ritenersi impegnato a fornire tutte le parti di ricambio richieste dall'OGS per un periodo di almeno 12 mesi a far data della verifica di conformità.

Art. 5 – Verifica di conformità

A seguito della consegna e all'avvenuta installazione della fornitura secondo le tempistiche di cui al precedente art. 4.2, alla presenza di un rappresentante dell'appaltatore, sarà eseguita la verifica dell'apparecchiatura al fine di verificarne la conformità ed il buon funzionamento e la piena e completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito dal presente capitolato speciale, dal Capitolato Tecnico e dall'offerta dell'appaltatore.

La verifica di conformità avrà luogo entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il RUP rilascerà, in caso di esito positivo, il conseguente certificato di verifica di conformità.

La verifica di conformità è finalizzata a verificare:

- la piena rispondenza della strumentazione consegnata rispetto a quella proposta dall'Appaltatore in fase di offerta e le previsioni e pattuizioni contrattuali;
- la piena funzionalità della strumentazione, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche.

La data del relativo certificato varrà come data di accettazione dei prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei prodotti che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Nel caso di esito negativo di tale verifica, l'Appaltatore dovrà sostituire entro 15 (quindici) giorni lavorativi il prodotto e/o parte di esso non perfettamente funzionante, svolgendo ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Come già esplicitato agli Art. 2 e 4, la funzionalità dello strumento verrà accertata mediante messa in funzione e collegamento dello stesso con lo spettrometro di massa per isotopi stabili (IsoPrime100, Elementar) già in possesso dell'OGS, nonché tramite l'analisi di un numero adeguato di standard e campioni al fine di verificare sia la ripetibilità delle analisi sia il rispetto dei limiti di precisione richiesti nel presente capitolato.

Art. 6 – Esecuzione della fornitura e dei servizi connessi

Per l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel D.M. 49/2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Cosimo Solidoro.

Art. 7 – Importo a base di gara

L'importo a base di gara è pari a euro 82.500,00 al netto dell'IVA di legge a cui sommano euro 000,00 di oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

In considerazione della natura della prestazione contrattuale, che rientra tra le forniture senza posa in opera, si dà atto che non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). Pertanto, l'importo degli oneri per interferenze è pari a zero.

Art. 8 – Modifiche al contratto

Non applicabile.

Art. 9 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico nonché a garantire la corrispondenza di quanto offerto in sede di gara rispetto a quanto richiesto nel predetto Capitolato.

Art. 10 – Obblighi e condizionalità PNRR

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'appaltatore, al fine di garantire le prescrizioni, i requisiti e le condizionalità collegate al PNRR, si obbliga:

- a contribuire al conseguimento di Milestone e Target previsti **Progetto ECCSELLENT (IR0000020) - Development of ECCSEL-ERIC R.I. Italian facilities to improve user access, services and ENSure long-Term sustainability - CUP F53C22000560006 CUI F00055590327202300033; Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", azione di riferimento la 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti" di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 114;**
- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale del **Progetto ECCSELLENT (IR0000020) - Development of ECCSEL-ERIC R.I. Italian facilities to improve user access,**

services and ENSure long-Term sustainability - CUP F53C22000560006 CUI F00055590327202300033; Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, azione di riferimento la 3.1.1 “Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti” di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 114 e, in ogni caso, con l'arco temporale del PNRR;

- a comunicare il monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo utile per l'alimentazione del sistema Regis;
- a rilasciare eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- a rispettare il principio DNSH (prescrizioni/condizionalità/requisiti) richiamato dalla Programmazione di dettaglio relativa Progetto **ECCSELLENT (IR0000020) - Development of ECCSEL-ERIC R.I. ItaLian facilities to improve user access, services and ENSure long-Term sustainability - CUP F53C22000560006 CUI F00055590327202300033; Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, azione di riferimento la 3.1.1 “Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti” di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 114.**

Art. 11 – Obblighi a carico dell’OGS

L’OGS provvede a consentire l’accesso dell’appaltatore nelle aree in cui dovrà essere installata la fornitura, completi degli allacciamenti e delle facility richieste per l’installazione secondo i documenti forniti dall’aggiudicatario. L’OGS garantirà inoltre l’accesso ai locali nel caso in cui si rendano necessari interventi di assistenza sulle apparecchiature oggetto di fornitura.

L’OGS dovrà inoltre mettere a disposizione personale idoneo per l’eventuale formazione richiesta in merito all’utilizzo del macchinario oggetto di fornitura.

Si considera inoltre a carico dell’OGS ogni altro onere non espressamente previsto in capo all’appaltatore dal presente capitolato e/o dal Capitolato Tecnico.

Art. 12 – Criteri interpretativi del contratto

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del capitolato.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare

allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 13 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'appaltatore.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice").

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

L'OGS si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'OGS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

L'OGS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del Codice.

Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato potrà essere modificato secondo le condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice.

Art. 17 – Anticipazione, modalità di pagamento e fatturazione del compenso

L'appaltatore ha la facoltà di richiedere l'anticipazione del corrispettivo per una quota pari al 20% a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, in conformità al disposto dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per il pagamento dell'acconto l'appaltatore dovrà provvedere alla costituzione di una fideiussione a garanzia del medesimo importo.

I pagamenti sono disposti previ controlli sull'esecuzione del contratto e sulla sua conformità alle modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura

rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel presente capitolato e nel Capitolato Tecnico.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

L'OGS provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione all'OGS della relativa fattura fiscale, che dovrà essere trasmessa con le modalità dettate dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e smi. e contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto, del C.U.P. e del codice assegnato all'intervento.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
- b) agli adempimenti di cui all'art. 20 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi previsti dal presente capitolato e dal Capitolato Tecnico;
- e) al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dal Progetto "Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci" – Sub-investimento 2: rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locomotori, transtainer, gru);
- f) agli eventuali ulteriori controlli interni di gestione ordinari.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'OGS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'OGS provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 18 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice, l'OGS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice e salvo quanto previsto dal precedente art. 18, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del Codice.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

L'OGS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del Codice.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'OGS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'OGS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'OGS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'OGS.

Art. 20 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 13 dell'art. 105 del Codice, elencati al comma precedente. Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 13 alla Stazione appaltante compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l'appaltatore, al momento

dell'emissione del certificato di pagamento, deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle prestazioni svolte da quest'ultimo. Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, l'OGS provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le prestazioni svolte e, ai sensi della lett. b) del comma 13 dell'art. 105 del Codice, provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

L'appaltatore deve comunicare all'OGS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 21 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 23 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 24 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del Codice.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del Codice a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del Codice;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trieste;
- g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 dicembre 2022 n. 193.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'OGS, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Inadempimenti e penali

In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, con particolare riferimento ai termini di consegna di cui al precedente art. 4.2, e qualora non sia stata concessa dall'Amministrazione

un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all'uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della relazione di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Qualora l'appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, nel caso di mancata presentazione entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del contratto della certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la relazione di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., verrà applicata una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito dalla citata disposizione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono calcolate per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata ai sensi dell'art. 47, comma 3 o comma 3-bis, del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e la data di effettiva consegna della documentazione stessa.

Le penali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono applicate dal RUP in sede di emissione del certificato di pagamento immediatamente successivo alla comunicazione del DEC di mancato invio della documentazione richiamata nei commi 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii..

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo non può superare il 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'OGS a causa dei ritardi dovuti all'appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'OGS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'OGS su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo di collaudo ove costituito.

Al fine dell'applicazione delle penali l'OGS formula una contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'OGS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'OGS procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi

dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del Codice nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 4, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 6, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il presente contratto potrà essere risolto anche in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:

- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) c) per grave inadempimento contrattuale dell'Impresa, che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 6 del presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, OGS darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al

pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire OGS per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la consegna e l'installazione della fornitura, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Art. 28 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del Codice.

Art. 29 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.

L'appaltatore, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati

personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo delle prestazioni offerte; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

g) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

h) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

i) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

o) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 31 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'OGS e l'appaltatore è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'OGS verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto (CUP).

Art. 33 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 35 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Cosimo Solidoro